|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 30**  **La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.      Promuove e favorisce gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.** | **art. 35**  **La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.      Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.      Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.      Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.** |
| **Art. 31**  **La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.**  **Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.**  **L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici.** | **art. 4**  **La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.**  **Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.** |